



ALLEGATO B alla Dgr n. 2577 del 23 dicembre 2014

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA IN LIQUIDAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONI AGRONOMICHE PER INDIVIDUARE POSSIBILI STRATEGIE PER IL CONTRASTO DELLA MORIA DEL KIWI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° ____ DEL _____

(CUP H66D14000270002)

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

Tra

il _____, nato a _____

il _____, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, di seguito per brevità denominata anche "Regione", con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

e

il _____, nato a _____

il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, con sede legale _____ (C.F. _____), di seguito per brevità denominata anche "Veneto Agricoltura, in liquidazione", nella sua qualità di _____ a ciò autorizzato;

premesso che

- Nell'area a nord ovest della provincia di Verona, a partire dal 2012, si sono riscontrate manifestazioni di apoplezia delle piante di kiwi, le cui origini sono tuttora incerte, che collassando improvvisamente perdono le foglie ed i frutti arrivando in breve tempo alla morte causando danni massicci alle imprese.

- i soggetti del settore in questa situazione di difficoltà hanno sollecitato l'Amministrazione regionale affinché siano affrontate iniziative in grado di gestire le problematiche complesse come quelle verificatisi nelle coltivazioni del kiwi.

In relazione a ciò è da evidenziare che con l'istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione" di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, ai termini del comma 2, art. 1 l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura" e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione.

I commi 2 e 8 dell'art. 14 della stessa legge regionale prevedono che gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore e che l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie a decorrere dalla nomina del direttore;

- con deliberazione del _____ n. _____, la Giunta regionale ha approvato un progetto di "sperimentazioni agronomiche per individuare possibili strategie per il contrasto della moria del kiwi", individuando una spesa di complessivi 40.000,00 €, affidandone la realizzazione a Veneto Agricoltura, in liquidazione;

- la medesima deliberazione ha stabilito altresì, che la somma sarà erogata come segue: un primo acconto pari al 40% ad inizio dei lavori, previa sottoscrizione della convenzione, un ulteriore acconto del 40% previa rendicontazione delle spese riferite al primo acconto accompagnata dalla relazione sullo stato dei lavori ed il

restante 20% a saldo, a fronte della dettagliata relazione sui risultati raggiunti e sulla scorta delle spese realmente sostenute e documentate;

- le parti intendono collaborare per la realizzazione dell'attività di progetti atti a sperimentazioni agronomiche per individuare possibili strategie per il contrasto della moria del kiwi

- che in attuazione della succitata deliberazione spetta alla Sezione competitività sistemi agroalimentari la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - La presente convenzione, in attuazione del punto 2 della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____ disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Sezione competitività sistemi agroalimentari e Veneto Agricoltura, in liquidazione;

Art. 2 - La Regione si impegna a finanziare la realizzazione delle “sperimentazioni agronomiche per individuare possibili strategie per il contrasto della moria del kiwi” per un importo complessivo di 40.000,00 €.

Art. 3 - Veneto Agricoltura, in liquidazione, tenuto conto altresì delle indicazioni tecnico amministrative formulate dalla Sezione competitività sistemi agroalimentari, si impegna a:

- presentare il programma operativo sulla base delle linee guida progettuali approvate all'allegato A della deliberazione n. _____ del _____;
- implementare ed attuare le attività contenute nel suddetto programma operativo come approvato dal Direttore della Sezione Competitività sistemi agroalimentari, in stretta collaborazione con i produttori della zona interessata,

I risultati conseguiti nelle attività di studio e di sperimentazione sono di proprietà della Regione del Veneto, non possono essere comunicati e/o utilizzati da terzi, se non previo accordo delle parti.

Veneto Agricoltura, in liquidazione, e/o altri soggetti con la stessa convenzione, si impegnano, a seguito della realizzazione dei progetti, alla presentazione dei risultati conseguiti, nonché in caso di redazione e pubblicazione -previo accordo- a citare gli estremi del Progetto e riportare il logo ed i riferimenti della Giunta Regionale -in quanto ente finanziatore-;

Art. 4 - La liquidazione di 40.000,00 € di cui al precedente articolo 2 è operata come segue:

- ⇒ acconto del 40%, ad inizio dei lavori, previo sottoscrizione della convenzione di cui all'allegato A alla deliberazione n. ____ del ____;
- ⇒ acconto di un ulteriore 40%, previa rendicontazione delle spese riferite al primo acconto accompagnata dalla relazione sullo stato dei lavori;
- ⇒ saldo a consuntivo; a fronte della dettagliata relazione sui risultati raggiunti e sulla scorta delle spese realmente sostenute e documentate;

Art. 5 - Spetta alla Sezione competitività sistemi agroalimentari il controllo sulla gestione del progetto riguardante le sperimentazioni agronomiche per individuare possibili strategie per il contrasto della moria del kiwi”;

Art. 6 - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____.

Art. 7 - La presente convenzione avrà validità per l'intera durata dei progetti (fino al 31/12/2016), a partire dalla data di sottoscrizione, con obbligo di rendicontazione delle spese entro il 31/10/2016..

Art. 8 - La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.

Art. 9 - La presente convenzione non è soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 1 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 e non è soggetta alle spese dell'imposta di bollo così come previsto dall'allegato B al DPR 642/72.

Art. 10 - La Regione si riserva di verificare in ogni momento lo stato di attuazione del Progetto rispetto a quanto stabilito.

Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle statuizioni contrattuali e delle direttive impartite.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 11 - Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

La presente convenzione, composta da n. 11 articoli, è dattiloscritta in n. 5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto a _____ in data

Per la Regione Veneto

Per l'Azienda regionale Veneto

Agricoltura, in liquidazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, in liquidazione, dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli artt. 9 e 10 della presente convenzione.

Per la Regione Veneto

Per l'Azienda regionale Veneto

Agricoltura, in liquidazione
